

Comunità della Valle dei Laghi

Provincia di Trento

**(SCHEMA DI) CONVENZIONE PER L’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO
DI RISTORAZIONE SCOLASTICA PER GLI STUDENTI FREQUENTANTI
IL LICEO ARTISTICO “A.VITTORIA” A TRENTO NORD-----**

Rep. n. _____

CIG n. _____

ART. 1 – OGGETTO

1. Oggetto della presente convenzione è la prestazione del servizio di ristorazione rivolto agli studenti frequentanti il Liceo artistico “A.Vittoria” a Trento Nord per l'anno scolastico 2022/2023.-----

2. L'erogazione del servizio suindicato dovrà avere luogo con le modalità e nei termini di cui alla presente convenzione.-----

3. Per tutto quanto non disposto dalla presente convenzione si richiamano le disposizioni di legge in materia ed in particolare la L.P. 19 luglio 1990, n. 23 e il relativo Regolamento di attuazione, la L.P. 2/2016, il D.Lgs. 50/2016 e il Regolamento di esecuzione approvato con D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nonché il Codice Civile.----

ART. 2 - DURATA

1. La presente convenzione ha durata per l’anno scolastico 2022/2023, con avvio del servizio il giorno 12 settembre 2022 (primo giorno di scuola) e fine il 9 giugno 2023 (ultimo giorno di scuola).-----

2. La Comunità si riserva la facoltà di recedere anticipatamente dalla presente convenzione per sopravvenuti motivi di interesse pubblico, previa comunicazione alla controparte tramite lettera raccomandata A/R da inviarsi con almeno 60 (sessanta) giorni di anticipo, senza che in tale caso l’impresa possa avanzare pretese di compensi o indennizzi ulteriori rispetto al pagamento delle spettanze per i servizi prestati fino alla data del recesso.-----

ART. 3 - OBBLIGHI DEL GESTORE

1. Il Gestore si impegna a garantire il servizio di ristorazione oggetto della presente convenzione per gli studenti frequentanti attività didattiche pomeridiane curricolari obbligatorie, autorizzati dalla Comunità ad accedere a tale servizio ai sensi della L.P. 7 agosto 2006, n. 5 e dell'articolo 4 del D.P.P. 5 novembre 2007, n. 24-104/ Leg., all'interno del proprio locale sito in Trento, Via _____ nelle giornate dal lunedì al venerdì indicativamente tra le ore 12:00 alle ore 14:30, alle condizioni dichiarate nella richiesta di iscrizione all'Albo Fornitori nell'ambito della ristorazione, tenuto e gestito dalla Comunità della Valle dei Laghi. -----

2. Il pasto sarà somministrato allo studente previa identificazione del medesimo attraverso il gestionale in uso presso la Comunità di Valle, secondo le modalità descritte nell'avviso pubblico per manifestazione di interesse all'iscrizione all'Albo Fornitori. Spettano al Gestore il controllo e l'eventuale manutenzione dei dispositivi necessari per la lettura del QR code che individua lo studente avente diritto alla consumazione del pasto. _____

3. Il servizio dovrà essere svolto in locali idonei, con attrezzature e personale a carico del Gestore, in conformità alle norme igienico-sanitarie vigenti.-----

4. Per ogni singolo pasto il Gestore garantirà agli studenti la possibilità di scelta tra le opzioni di seguito elencate (*da personalizzare*):-----

1. primo piatto del giorno + insalata piccola o contorno, frutta o dessert, pane o crackers;-----

2. secondo piatto del giorno o piatto unico + insalata piccola o contorno, pane o crackers;-----

3. pizza classica, frutta o dessert;-----

4. piatto veloce (inteso come piatto freddo, insalatona, panino/toast farcito, burrito, poke, ecc.), frutta o dessert, pane o crackers (in accompagnamento al piatto freddo o all'insalatona).-----

È garantita la consumazione di acqua naturale della rete idrica pubblica.-----

È garantita la preparazione e somministrazione di pietanze per utenti affetti da particolari patologie (celiachia, diabete, ecc.).-----

5. La Comunità di Valle mette a disposizione degli utenti che ne hanno diritto un numero di buoni pasto pari al numero di rientri pomeridiani obbligatori comunicati dagli Istituti scolastici del valore di € 8,00.- (IVA inclusa) ciascuno. L'eventuale maggior costo è a carico dello studente. Il buono pasto dà diritto alla consumazione solo nella giornata per la quale il sistema informatico consente la generazione del relativo QR Code e non dà diritto a rimborso per quanto non consumato. L'accertamento di abusi sarà sanzionato ai sensi di legge, e darà luogo alla immediata risoluzione del contratto.-----

6. Il Gestore garantisce la fornitura di almeno una proposta, nell'ambito della propria offerta gastronomica (cd. "menù studenti"), la cui consumazione non abbia un costo superiore al valore convenzionale del buono, pari a € 8,00.- (IVA inclusa). Nell'eventualità che la scelta dello studente ricada su piatti o soluzioni diverse rispetto a quanto inserito nel "menù studenti" (es. piatto speciale, bibita, dolce, ecc.) il maggiore costo dovrà essere integrato dallo studente stesso.-----

7. Il Gestore si assume ogni e qualsiasi responsabilità relativamente alla gestione del servizio ed è l'unico responsabile nei confronti della Comunità.-----

8. Il Gestore si impegna a stipulare e mantenere attiva, per tutta la durata della presente convenzione, idonea polizza assicurativa per la copertura della Responsabilità Civile verso terzi.-----

9. Non è ammesso subappalto.-----

ART. 4 - CORRISPETTIVI

1. La Comunità si impegna a corrispondere, per tutta la durata della presente convenzione, il prezzo di € 7,69.- + IVA per ogni pasto effettivamente consumato dagli studenti aventi diritto ad accedere al servizio mensa. Il prezzo contrattuale presunto ammonta a €_____ derivante da un numero pasti presunto di _____.-----

2. Il valore contrattuale complessivo potrà subire modifiche o adeguamenti senza che il Gestore possa vantare pretese sull'affidamento, sulla base delle preferenze che gli studenti manifesteranno rispetto alla scelta del ristorante. Nessun indennizzo è dovuto per i pasti non consumati.-----

3. La rilevazione degli accessi è informatizzata. Il sistema consente di identificare lo studente che ha diritto alla consumazione del pasto. Alla fine del mese il sistema mette a disposizione un report degli accessi mensili, sulla base del quale sarà autorizzata l'emissione della fattura. Il pagamento avverrà entro 30 (trenta) giorni decorrenti dalla data di ricevimento delle fatture medesime, mediante bonifico sul conto corrente dedicato comunicato ai sensi della Legge n. 136/2010.-----

4. I pagamenti saranno subordinati all'accertamento da parte della Comunità della puntuale esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, nonché all'acquisizione di tutta la documentazione di verifica prevista dalla legge.-----

5. Ai sensi del comma 5bis dell'art.30 del D.gs 50/2016 sull'importo netto progressivo delle prestazioni sarà operata una ritenuta dello 0,50%, che sarà svincolata in sede di liquidazione finale dalla Comunità, previa acquisizione del DURC.-----

ART. 5 – CONTROLLI

1. La Comunità si riserva di effettuare a mezzo di proprio personale periodici controlli per verificare la corretta osservanza delle norme oggetto della presente convenzione e lo svolgimento generale del servizio.-----

2. Eventuali gravi disservizi di carattere dietetico, igienico-sanitario o organizzativo accertati dai competenti soggetti anche su richiesta della Comunità o direttamente da personale dell'Ente, saranno oggetto di una penale non inferiore a € 110,00.- (centodieci/00) per ciascuna infrazione accertata che potrà essere trattenuta sul pagamento immediatamente successivo a quello di accertamento.-----

3. Qualora il disservizio dovesse ripetersi è facoltà della Comunità disporre la risoluzione anticipata della presente convenzione, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

ART. 6 –TRACCIABILITÀ

1. Il Gestore a pena di nullità assoluta della presente convenzione, assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla Legge 13.08.2010, n. 136 e s.m.----

2. Il CIG assegnato alla fornitura in oggetto è _____,-----

Art. 7 – TRATTAMENTO DATI

1. Nell'ambito dell'attività oggetto della presente convenzione, il Gestore potrà venire a conoscenza e trattare dati comuni ed anche sensibili relativi agli utenti del servizio di ristorazione scolastica.-----

2. Il Gestore pertanto, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 28 del Reg. (CE) 27.04.2016, n. 2016/679/UE Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (Regolamento generale sulla protezione dei dati), con separato atto verrà nominato Responsabile esterno del trattamento dei relativi dati. La mancata accettazione dell'incarico comporterà la risoluzione del presente contratto.-----

3. I dati oggetto del trattamento riguardano soggetti che sono individuati con le modalità previste nella presente convenzione e sono trattati al fine di rispondere alle esigenze dei soggetti destinatari degli interventi, in aderenza alle finalità del servizio di mensa scolastica. Saranno trattati i dati personali strettamente necessari per adempiere alla presente convenzione.-----

ART. 8 - TUTELA DEI LAVORATORI

1. Il Gestore si obbliga ad osservare, nell'esecuzione del servizio oggetto della presente convenzione, le disposizioni in materia di costo del lavoro, di previdenza ed assistenza e le clausole sociali in genere previste dalla normativa vigente e dalla contrattazione collettiva, le disposizioni in tema di sicurezza delle condizioni di lavoro di cui al D.Lgs. 81/2008, nonché le vigenti misure per il contrasto ed il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro, conseguenti all'adozione dei protocolli statali e provinciali in materia.-----

ART. 9 - ELEZIONE DI DOMICILIO

1. Per ogni effetto del presente contratto di appalto il Gestore elegge domicilio presso la propria sede legale, impegnandosi peraltro a comunicare all'Amministrazione ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del servizio oggetto del presente contratto.-----

ART. 10 – CLAUSOLE DI RISOLUZIONE/RECESSO

1. La Comunità ha la facoltà di risolvere il contratto per inadempimento ai sensi dell'art. 1453 del Codice civile per ripetute gravi inosservanze di norme legislative o regolamentari in materia di sicurezza sul lavoro e prevenzione infortuni, per gravi violazioni delle clausole contrattuali che compromettono la regolarità della prestazione, per cessione del contratto o subappalto.-----

2. Si applica la disciplina degli artt. 108 e 109 del D.Lgs. 18.04.2016 n. 50.-----

ART. 11 – CONTROVERSIE E FORO COMPETENTE

1. Di regola gli inadempimenti previsti dalla presente convenzione sono composti amichevolmente previa contestazione da ciascuna parte per iscritto entro 20 (venti) giorni dal verificarsi dell'evento e fissando il termine entro il quale gli stessi devono essere rimossi. È facoltà di ciascuna delle parti di presentare le proprie controdeduzioni entro 20 (venti) giorni dal ricevimento della contestazione. -----

2. Per la definizione delle controversie non risolte nei termini di cui al primo comma il Foro competente è quello di Trento. -----

ART. 12 – DISPOSIZIONI ANTICORRUZIONE

1. Il Gestore attesta, ai sensi e per gli effetti dell'art. 53, comma 16 ter del D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo o comunque aventi ad oggetto incarichi professionali con ex dipendenti della Comunità che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della stessa nei confronti del Gestore medesimo nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di pubblico impiego.-----

2. Il Gestore, con riferimento alle prestazioni oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri eventuali collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal Codice di comportamento in vigore presso la Comunità della Valle dei Laghi, consultabile sul sito istituzionale all'indirizzo <http://www.comunita.valledeilaghi.tn.it/Aree-Tematiche/Amministrazione-Trasparente/Disposizioni-general/Atti-general/Codice-disciplinare-e-codice-di-condotta/Codice-di-comportamento-dei-dipendenti>. -----

3. La violazione degli obblighi del Codice di comportamento costituisce causa di risoluzione anticipata del presente contratto. L'Amministrazione, verificata l'eventua-

le violazione, contesta per iscritto all'Impresa il fatto, assegnando un termine non superiore a 20 (venti) giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.-----

ART. 13 – REGISTRAZIONE E SPESE

1. Le spese inerenti e conseguenti al presente contratto sono a carico del Gestore.----
2. Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.P.R. 26.04.1986 n. 131 e successive modifiche, in quanto relativo a prestazioni soggette ad IVA.-----

ART. 16 – FIRMA DIGITALE

1. Il presente atto, trattandosi di contratto in difetto di contestualità spazio-temporale, sarà registrato e assunto al Protocollo Generale dalla Comunità Valle dei Laghi (data certa) a far data dalla ricezione del documento sottoscritto digitalmente da parte dell'ultimo sottoscrittore ai sensi dell'art. 1326 del Codice civile.-----
2. Il presente documento viene sottoscritto con firma digitale ai sensi e agli effetti di cui agli artt. 20 e 21 del D.Lgs. 82/2005; sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.-----

Letto, confermato e sottoscritto

COMUNITÀ DELLA VALLE DEI LAGHI

ENTE GESTORE

Il Presidente

Il Legale Rappresentante